

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

n. 151/2023 R.G.E.

Il giudice dell'esecuzione

vista l'istanza depositata in data 17/12/2024 dal professionista delegato;

visto l'art. 3 del d. lgs. n. 164 del 31/10/2024 che ha modificato l'art.587 c.p.c. stabilendo che: *"Se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto"*;

rilevato che l'art. 7 del medesimo decreto legislativo, recante le "Disposizioni transitorie", al comma 1 ha prescritto che *"Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023"*,

ritenuto opportuno l'inserimento nel redigendo avviso di vendita del novellato disposto dell'art.587 c.p.c., non ravvisandosi l'esigenza di modificare l'ordinanza di delega;

ONERA il professionista delegato di provvedere in conformità a quanto indicato in parte motiva.

PROROGA di 60 giorni i termini previsti nell'ordinanza di delega per l'espletamento degli incombenzi prodromici alla vendita.

Si comunichi.

Civitavecchia, 4 gennaio 2025

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

dott. Stefano Palmaccio

